

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Nella seduta del 23/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente agisce in qualità di cointestatario a firma disgiunta di un conto corrente presso la resistente. Riporta che, deceduta l'altra cointestataria, la banca le impedisce la chiusura del conto corrente ed il versamento delle relative giacenze su altro conto corrente a lei intestato, espressamente richiesti in data 24 febbraio 2015. Ciò in ragione della possibile elusione della normativa fiscale in tema di successioni.

Al riguardo, parte attrice ritiene che l'obiezione dell'intermediario sarebbe "pertinente al caso che ci occupa, laddove non si osservassero gli adempimenti fiscali ovvero venisse omesso il pagamento delle imposte di successione che, nel caso di specie, non sono dovute, trattandosi di soggetto che non possedeva alcun bene, eccetto le somme presenti sul c/c per cui si discute". Rappresenta di aver riscontrato specifiche richieste del convenuto, producendo il certificato di morte nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio "utile ad appurare, per quanto di competenza della banca, la presenza dei requisiti essenziali ai fini dell'esonero", cui ritiene di avere diritto.

E tuttavia l'intermediario, "pur fornendo indicazioni più dettagliate circa la reale consistenza del deposito bancario di che trattasi, riteneva incompleta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e richiedeva ulteriori integrazioni".

L'intermediario, riepilogate le circostanze della controversia, evidenzia di aver avuto modo di informare più volte la ricorrente "circa la necessità di ricevere la prova della presentazione della dichiarazione di successione, ovvero", ricorrendone i presupposti, "dell'autocertificazione circa l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della citata dichiarazione". "Tuttavia", con riguardo all'autocertificazione di esonero (ex art. 28 D.Lgs. 346/90 e art. 11 D.Lgs. 175/2014), segnala che "la banca, per poter procedere al rilascio del relativo modello fac-simile, abbia l'onere di verificare che sussistano congiuntamente i presupposti stabiliti dalla normativa vigente, ovvero: - successione devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta; - cespiti non comprensivi di beni immobili o diritti reali immobiliari; - valore globale dell'attivo ereditario non superiore ad euro 100.000,00.

Nel caso in esame, la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare la sussistenza del primo dei requisiti appena richiamati e ciò, evidentemente, ha determinato l'impossibilità di predisporre l'invio del modulo di svincolo per la devoluzione dei cespiti ereditari" in favore di parte attrice.

In proposito, sottolinea, infatti, come la ricorrente si sia limitata a trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a mezzo della quale, "senza indicare l'esatto rapporto di parentela con la defunta", ha ribadito che, per la successione di cui si tratta, "non sussiste l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione", in quanto il patrimonio della defunta sarebbe costituito dal (solo) saldo del conto corrente de quo.

Ritiene doveroso rammentare "come, anche nei casi in cui il pagamento dell'imposta di successione non risulti dovuto, la dichiarazione di successione (debba) comunque essere presentata alla competente Agenzia delle Entrate; peraltro la banca ha il preciso obbligo di verificare la rispondenza dei saldi ivi indicati con i valori specificati nella certificazione bancaria". Obbligo discendente dall'art. 48, comma 4 del Testo Unico in materia di imposta di successioni e donazioni, che sancisce l'espresso divieto in capo ad aziende ed istituti di credito, ovvero debitori e detentori di beni, di pagare le somme dovute e consegnare i beni detenuti ovvero provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei crediti, dei beni suddetti e/o dei titoli, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, di apposita autocertificazione circa l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della citata dichiarazione.

DIRITTO

Occorre riepilogare preliminarmente i termini della vicenda. L'ente previdenziale competente comunicava alla convenuta l'intervenuto decesso della cointestataria del conto oggetto di esame nell'odierno giudizio. Nel frattempo, successivamente alla data del decesso e nei 4 giorni antecedenti lo stesso, sul conto corrente de quo venivano registrate talune operazioni "a debito e a credito", che hanno avuto l'effetto di ridurre le giacenze da € 41.369,90 ad € 16.603,66, giusta comunicazione dell'intermediario del 12 novembre 2015. Nell'occasione, quest'ultimo invitava la parte a produrre nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio in originale (o in copia conforme), rilasciata dal Comune di residenza, recante le attestazioni omesse nel documento consegnato alla banca dalla ricorrente, di cui ampia illustrazione è fornita nell'ambito del fatto.

Tutto ciò premesso, dalla giurisprudenza di questo Arbitro, formatasi in relazione a casi analoghi, si possono estrapolare i seguenti principi, rilevanti ai fini della soluzione del caso di specie. Intanto, si ritiene che il decesso di uno dei cointestatari a firma disgiunta non comporta lo scioglimento del rapporto di conto corrente né tanto meno fa venir meno la legittimazione del cointestatario superstite a disporre separatamente del conto, salvo il caso di opposizione da parte degli altri cointestatari (subentrati quali eredi del contitolare deceduto). Al contempo, la normativa fiscale (art. 48, 3° e 4° del testo unico in materia di imposte di successione e donazione) impone tuttavia un vincolo alla banca, impedendole di pagare somme o provvedere a operazioni concernenti titoli trasferiti per causa di morte se non viene fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione (Collegio di Coordinamento, n. 5305 del 18 ottobre 2013).

La medesima disciplina tributaria prevede che, per poter beneficiare dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, debbano ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: successione devoluta ai parenti in linea retta; cespiti non comprensivi di beni immobili o diritti reali immobiliari; valore globale dell'attivo ereditario non superiore ad euro 100,000,00.

In caso contrario – cioè qualora la parte non produce né la dichiarazione di successione, né la diversa autodichiarazione prevista dalla legge –, l'intermediario non può provvedere al pagamento (e v., in termini, Collegio di Roma, n. 3020 del 17/04/15).

Nel caso in esame, non risulta che alcuna valida prova in tal senso sia stata fornita all'intermediario, il quale, conseguentemente, ha opposto un legittimo rifiuto all'espletamento delle operazioni richieste dalla ricorrente e per le quali ha presentato qui ricorso.

Ricorso, che, pertanto, non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO